COLLA QUALE SONO APPROVATE LE CONVENZIONI STIPULATE FRA I MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE FINANZE E LE SOCIETA' FERROVIARIE ESERCENTI LE RETI MERIDIONALI, DEL MEDITERRANEO E DELLA SICILIA

Art. 19 (Convenzione con la Società per le Strade ferrate meridionali)

Tasse di registro.

Agli effetti delle tasse di registro si applichera' l'articolo 44 del capitolato annesso alla Convenzione del 25 agosto 1862. Pero', fino a che l'esercizio sara' fatto in base alla Convenzione per la rete Adriatica, approvata con la legge 27 aprile 1885, per quanto riguarda l'esercizio delle linee, si applichera' l'articolo 45 del contratto, approvato con la legge stessa.

Versione in vigore dal 8 agosto 1888, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Colla quale sono approvate le convenzioni stipulate fra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze e le Societa' ferroviarie esercenti le reti Meridionali, del Mediterraneo e della Sicilia
Estremi	Legge 20 luglio 1888, n. 5550
Partizione	Convenzione con la Società per le Strade ferrate meridionali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1888

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-sono-approvate-le-convenzioni-stipulate-fra-i-ministri/convenzione-con-la-societa-per-le-strade-ferrate-meridionali-art-19/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it